



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA, BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA

**RELAZIONE DI MINORANZA AL PROGETTO DI LEGGE
"DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COLLEGI SINDACALI E/O REVISORI DI
NOMINA DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE"**

Eccellentissimi Capitani Reggenti
Onorevoli membri del Consiglio Grande e Generale

Dalla relazione che accompagna il presente progetto di legge, si evince, per esplicita intenzione del Segretario di Stato per il Territorio, la volontà di disciplinare "...i requisiti e/o incompatibilità del sindaco o revisore di nomina consiliare, nonché i criteri di decadenza. Al fine di garantire una continuità dell'azione amministrativa viene previsto un congruo periodo di adeguamento alle nuove disposizioni."

Prima però di passare all'analisi del testo ed effettuare una corretta lettura dei suoi contenuti, riteniamo necessario venga esaminato all'interno del contesto nel quale ha avuto origine.

Gli accadimenti riscontrati nell'ultimo anno di attività del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale dell'A.A.S.L.P., di cui la Commissione Consiliare IV è venuta a conoscenza in occasione dell'audizione dei componenti dei due organismi, hanno messo in luce atti di prevaricazione nei confronti di un membro del Collegio dei Sindaci Revisori che hanno messo a rischio la corretta operatività degli stessi.

Nel corso dell'audizione, i componenti la Commissione IV hanno appreso, dai diretti interessati, dell'estromissione dalle sedute del Consiglio d'Amministrazione, per un periodo di tempo nel corso del 2021, di un membro del Collegio Sindacale, solo perché questi aveva comunicato il proprio pensionamento e nonostante il parere contrario dell'Avvocatura dello Stato, richiesto dallo stesso C.d.A. Questo modus operandi, alquanto discutibile, aveva la necessità di trovare un giustificativo, magari ex post. Ed ecco le ragioni, vere, del progetto di legge. Tra l'altro, trattandosi di un testo legislativo a modifica delle norme di regolazione di organismi istituzionali, si ritiene improprio che alla sua predisposizione abbia lavorato la Segreteria di Stato per il Territorio anziché la Segreteria di Stato agli Affari Interni. Prova ne sia il fatto che è stato esaminato in sede referente dalla Commissione I.



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED
ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE
CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA,
BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA**

Anche la lettura del testo dell'articolato, nella stesura depositata per l'avvio all'iter consiliare, rivela il vero obiettivo del Progetto di Legge. Composto da due articoli, nel primo, l'estensore, stabilisce che i nominati negli organi amministrativi devono essere iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o all'Ordine degli Avvocati e Notai e che almeno due membri devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili e che l'iscrizione a questi sul territorio italiano sia considerata equivalente.

Nel secondo articolo, "Norme finali", si prevedeva che, gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1, decorressero dal 1° gennaio 2022.

In sede di esame del PdL in Commissione I sono stati presentati tre emendamenti modificativi dal Governo, poi accolti, ed uno abrogativo dal Gruppo Consiliare di Libera, respinto.

Il testo uscito dalla Commissione I è stato profondamente modificato ed integrato con l'approvazione degli emendamenti presentati dal Governo.

In particolare con l'introduzione dell'articolo 1-*bis* (ora articolo 2) viene attribuita la delega al Congresso di Stato per l'emanazione di un decreto delegato per la modifica del Decreto Delegato n. 47/2014 "Misure applicative di riduzione della spesa per gli Enti ed Aziende del Settore Pubblico Allargato e per gli Enti e Società a partecipazione statale", ma soprattutto per definire incompatibilità, composizione e durata dei collegi sindacali e dei sindaci revisori di nomina del Consiglio Grande e Generale nonché l'estensione agli Enti Pubblici dell'applicazione delle disposizioni, di cui all'articolo 8 della Legge 26 novembre 1980 n.88, che prevedono un collegio sindacale unico per le Aziende Autonome di Stato.

Nel corso del dibattito in sede referente i gruppi di minoranza hanno espresso la propria disponibilità a discutere di un intervento organico sull'intera materia, magari con la presentazione di un progetto di legge sul quale confrontarsi e non l'ennesimo decreto delegato e hanno ribadito la propria contrarietà alla presente proposta di legge in quanto insufficiente e palesemente redatta esclusivamente per porre rimedio ad una situazione incresciosa della quale abbiamo reso conto in questa relazione.



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED
ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE
CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA,
BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA**

Per quanto sopra riportato, si ribadisce, in questa sede, la contrarietà dei gruppi consiliari di Repubblica Futura e Libera ad un progetto di legge insufficiente, sommario al quale, addirittura, il Governo ha dovuto presentare in sede referente un emendamento per prevedere la sua entrata in vigore.

Il Relatore di Minoranza
Consigliere Guerrino Zanotti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Guerrino Zanotti', written over the printed name.